

N. R.G. 6547/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei Giudici:

dot. ROSSELLA TALIA

PRESIDENTE

dot. ANDREA LAMA

GIUDICE

dot. DARIO BERNARDI

GIUDICE RELATORE

nella causa di opposizione allo stato passivo del Fallimento opposto, iscritta al n. r.g.
6547/2010 promossa da:

BANCA [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI (C.F.
00125680405), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED];

OPPONENTE

contro

FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL
CURATORE, con il patrocinio dell'avv. CEDRINI GIOVANNI ed elettivamente
domiciliato in VIA ORTAGGI N. 2 RIMINI presso il difensore avv. CEDRINI
GIOVANNI;

OPPOSTO

pagina 1 di 5



Ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Con ricorso ex art. 98 depositato in data 22.12.2010 BANCA ██████████ ██████████ SOC. COOP. PER AZIONI proponeva opposizione avverso il decreto reso in data 26.11.2010 con il quale il Giudice delegato al FALLIMENTO ██████████ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE respingeva la domanda (del 5.3.2010) di insinuazione tardiva per € 582.022,53 (titolo esecutivo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Rimini del 22.11.2007) proposta dall'odierna opponente (che quale lamentava la mancata comunicazione ex art. 92 L.F.).
- Con memoria difensiva si costituiva il Fallimento opposto domandando: 1) la declaratoria di inammissibilità (per avere la Banca opponente già in precedenza – 23.12.2009 – proposta domanda di insinuazione tardiva, respinta, senza che fosse stata proposta tempestiva opposizione allo stato passivo e senza avere inserito, nella domanda del 23.12.2009 il motivo, successivamente introdotto per la prima volta con l'insinuazione del 5.3.2010, della mancata ricezione della comunicazione ex art. 92 L.F.); 2) il curatore aveva puntualmente avvertito, ex art. 92 L.F. il creditore BANCA ██████████ ██████████ SOC. COOP. PER AZIONI come risultava dalla cartolina di ricevimento debitamente sottoscritta dal destinatario; 3) in ogni modo, anche prescindendo dalla ricezione della raccomandata ex art. 92 L.F., BANCA ██████████ ██████████ SOC. COOP. PER AZIONI era comunque da tempo a conoscenza dell'intervenuto fallimento della propria debitrice (in particolare, la Banca era già stata avvertita nell'aprile del 2008 –rispondendo per lettera alle richieste del Curatore – dell'intervenuto fallimento di ██████████ ██████████ S.R.L. e di ██████████ ██████████, entrambi garanti del debito maturato da ██████████ S.R.L. a favore della



banca opponente; peraltro [REDACTED] era il legale rappresentante di [REDACTED] S.R.L.).

- All'udienza la banca disconosceva formalmente (dopo avere effettuato in ricorso un disconoscimento preventivo rispetto alla produzione) la sottoscrizione apposta alla ricevuta di ritorno della raccomandata inviata dal curatore ex art. 92 L.F.

- La presente opposizione deve qualificarsi come ultra tardiva (circostanza pacifica e risultante dal primo decreto di rigetto del 14 gennaio 2010): ai sensi dell'art. 101 L.F. *"Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o*

rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi" (1° comma) e *"Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile"* (4° comma);

- Nel caso di specie, deve escludersi che [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI abbia dimostrato che il ritardo nell'insinuazione è dipeso da causa a sé non imputabile: rappresenta elemento assolutamente significativo, a tal fine, la circostanza che la stessa odierna opponente, nell'insinuazione del 23.12.2009, avesse omissis di indicare, quale motivo legittimante la "super" tardività dell'insinuazione, la mancata ricezione della comunicazione ex art. 92 L.F.; inoltre, dopo avere dato atto della natura "tardiva" della propria opposizione (con ciò dimostrando una concreta conoscenza delle tempistiche della procedura), la banca non è stata in grado di giustificare la mancata tempestiva insinuazione (p.e. indicando momento concreto, diverso da quello della comunicazione del



curatore, nel quale avrebbe preso conoscenza *aliunde* del fallimento): tali comportamenti non possono essere ignorati dovendo l'accertamento della "non imputabilità" del ritardo (con onere della prova al riguardo espressamente in capo al creditore istante) essere compiuto sulla base di tutti gli elementi (anche valorizzabili ex art. 2729 c.c.) sussistenti nel caso concreto (nemmeno può essere ignorata la circostanza che già nell'aprile del 2008 la banca opponente fosse stata edotta del fallimento di [REDACTED] S.R.L. e di [REDACTED] - quest'ultimo addirittura legale rappresentante della società fallita - entrambi garanti di [REDACTED] S.R.L. a in favore della BANCA [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI).

- circa l'asserita mancanza di comunicazione ex art. 92 L.F. sostenuta dalla banca opponente, deve ritenersi che, nonostante il disconoscimento della sigla (peraltro, come spesso avviene, del tutto indecifrabile) apposta alla cartolina di ricevimento della raccomandata ex art. 92 L.F., vi sia sufficiente prova dell'avvenuta comunicazione: trattandosi di un atto recettizio è infatti sufficiente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., che lo stesso giunga all'indirizzo del destinatario (e di questo vi è prova con l'attestazione dell'ufficiale postale sottoscrittore, incaricato di pubblico servizio; cfr. Cassazione penale, sez. V, 14/12/1999, n. 3282 sulla qualifica ex art. 358 c.p. del dipendente postale incaricato della consegna dei telegrammi e delle relative attestazioni, nonostante la privatizzazione dell'Ente pubblico postale) al fine dell'operatività della presunzione di conoscenza, dovendo essere quest'ultimo a dimostrare di non essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (in questo senso v. Tribunale Milano, sez. X, 13/02/2009, n. 1967: *"una volta dimostrato che la lettera di messa in mora è pervenuta al domicilio del convenuto, era onere di quest'ultimo fornire la prova di non averne avuto notizia senza colpa (art. 1335 c.c.). A tal fine non è sufficiente il disconoscimento della firma del convenuto-debitore apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora. Infatti, essendo*



la raccomandata pervenuta all'indirizzo del convenuto, la cartolina avrebbe potuto venire validamente firmata anche da persona diversa dal convenuto, rinvenuta presso il suo domicilio. Si deve infatti presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario, essendo pervenuto all'indirizzo dello stesso e non essendovi prova di una mancata ed incolpevole conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.”);

- In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, non avendo la banca opponente superato gli oneri della prova (ex art. 101, 4° comma L.F. ed ex art. 1335 c.c.) sulla stessa incombenti.

- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge l'opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE proposta da BANCA [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI;
- condanna BANCA [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI a rimborsare al FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per diritti e onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Rimini, 20 agosto 2011.

Il Presidente

Dott.ssa Rossella Talia

Il Giudice

dott. DARIO BERNARDI

